

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia-Direzione Generale**

**UFFICIO IX – AMBITO TERRITORIALE FOGGIA**  
**UNITA' AMMINISTRATIVA N.3-SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA**

**Circolare n.11**  
**Prot.n. 1114**

**Foggia, 7.4.2013**

**AI DIRIGENTI SCOLASTICI SCUOLE OGNI**  
**ORDINE E GRADO DELLA PROVINCIA**  
**LORO SEDI**

**E,P.C. ALLE OO.SS. DELLA SCUOLA LORO SEDI**

**OGGETTO: DOMANDE DI MOBILITA' PERSONALE DELLA SCUOLA A.S. 2013/2014**  
**GRADUATORIE DI ISTITUTO INDIVIDUAZIONE PERSONALE PERDENTE POSTO**  
**DIMENSIONAMENTO RETE SCOLASTICA – OPZIONI -**

*Al fine di rendere edotto il personale della scuola in ordine ai criteri che saranno seguiti da parte di questo ufficio circa la valutazione delle domande di trasferimento prodotte per l'a.s.2013/2014, e tenuto conto del confronto con le OO.SS. relativamente alle domande di trasferimento per l'a.s. 2012/2013, si ritiene opportuno fornire le sotto indicate delucidazioni.*

*Giova prima di tutto evidenziare che tenuto conto degli elementi di importante novità introdotti dall'art. 15 comma 1 della legge n. 183 del 12 novembre 2011, che ha modificato e integrato le disposizioni contenute nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 sulle autocertificazioni, si intende, preliminarmente, richiamare l'attenzione che dal 1° gennaio 2012 si è attivato un vero e proprio processo di "de-certificazione" nei rapporti tra P.A. e privati. Infatti, con l'eccezione dei certificati medici, i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive o dall'atto di notorietà. Conseguentemente, le amministrazioni non possono più accettarli né richiederli, tanto in quanto tali comportamenti integrano, per espressa previsione, violazione dei doveri d'ufficio ai sensi della nuova formulazione dell'articolo 74 del D.P.R. n. 445/2000. Si evidenziano le responsabilità civili e penali derivanti dall'aver prodotto false dichiarazioni.*

**1) Elencazione delle categorie, previste dal punto V dell'art. 7 del citato C.C.N.I., aventi titolo alla precedenza ex L. 104/92:**

- a) genitori (precedenza riconosciuta ad entrambi) - anche adottivi - che assistono figlio disabile in situazione di gravità;
- b) coniuge che assiste l'altro coniuge disabile in situazione di gravità;
- c) colui che esercita la legale tutela di disabile in situazione di gravità (da documentare con sentenza del Tribunale ovvero con dichiarazione personale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 15 della legge 183/2011)
- d) figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità;
- e) fratello/sorella, (precedenza da riconoscere solo ad uno di essi) convivente con il disabile in situazione di gravità, nel caso che entrambi i genitori siano deceduti o, perché totalmente inabili, siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio disabile grave (è necessario comprovare lo stato di totale inabilità dei genitori con idonea documentazione di invalidità : cfr. punto 4 successivo).

## 2) Situazioni professionali dei familiari/attività svolte.

Su questo punto, l'Ufficio ritiene che, al fine di evitare interpretazioni soggettive, non saranno considerati gli aspetti legati alle attività professionali svolte dai vari componenti della famiglia. Al riguardo, tuttavia, è bene ricordare che costituiscono eccezione e, quindi, causa di impedimento all'assistenza del disabile, le seguenti condizioni:

- a) Esclusiva presenza di figli minorenni del disabile; b) figli disabili in situazione di gravità; c) soggetti in stato di detenzione; d) suore e religiosi inseriti in contesti che escludono la presenza in famiglia; e) figlio (fratello/sorella del richiedente la precedenza) che assista l'altro genitore disabile.

## 3) Distanza tra il luogo di residenza dell'assistito e la residenza o il luogo di altro familiare.

Non vi sono vincoli relativamente a tale requisito, motivo per cui la residenza in altro comune - diverso dal comune dell'assistito - del fratello/sorella del soggetto richiedente, viene considerato impedimento all'attività di assistenza al disabile da parte degli stessi.

## 4) Motivi di salute

Quest'Ufficio, tenuto conto delle disposizioni del CCNI, in particolare degli artt. 7, punto V e 9, non considererà, quale motivo ostativo all'assistenza al disabile, una generica motivazione di salute e, dunque, sarà necessario che dalla documentazione prodotta emergano, con chiarezza, le ragioni oggettive di impedimento all'assistenza, laddove, cioè, il soggetto dimostri, con appositi certificati rilasciati dalle specifiche Commissioni Sanitarie delle ASL, la totale inabilità, o si documenti, con certificato rilasciato da un medico in servizio presso l'ASL, l'oggettiva impossibilità continuativa e l'impedimento a prestare la necessaria assistenza da parte del coniuge del disabile o di altro familiare.

## 5) Convivenza e ragioni oggettive di impedimento all'assistenza - docenti beneficiari punto V art. 7 CCNI.

Premesso che nell'ipotesi della convivenza, tra il figlio individuato come referente unico richiedente la precedenza e il genitore disabile, non occorre la dichiarazione di impedimento all'assistenza dei fratelli/sorelle, si precisa che il richiedente dovrà documentare tale condizione familiare con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, così come modificato e integrato dall'art. 15 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dall'art. 15, comma 1 della legge n. 183 del 12 novembre 2011.

Riguardo alla convivenza si richiama l'attenzione su quanto previsto dalla nota (8) all'art. 7 del C.C.N.I., che si trascrive: "Si riconduce il concetto di convivenza a tutte le situazioni in cui sia il disabile che il soggetto che lo assiste abbiano la residenza nello stesso comune, riferita allo stesso indirizzo - stesso numero civico anche se interni diversi (Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 18 febbraio 2010, prot. n. 3884)."

Si chiarisce che nel caso della convivenza doirà essere stato effettuato il relativo adempimento anagrafico presso il comune di riferimento.

Non sarà riconosciuta la precedenza ad alcuno dei figli qualora, oltre al richiedente, convivano con il genitore disabile, un altro/i figlio/i o il coniuge del disabile - primo soggetto obbligato per legge all'assistenza - non impedito all'assistenza per motivi oggettivi.

Le ragioni "esclusivamente" oggettive devono risultare, con inequivocabile chiarezza, da ciascuna richiesta prodotta dai soggetti impediti a provvedere all'assistenza con

autodichiarazione ex DPR n. 445/2000, così come modificato e integrato dall'art. 15 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dall'art. 15, comma 1 della legge n. 183 del 12 novembre 2011.

Per gli impedimenti derivanti da situazioni professionali dei familiari/attività svolte e da motivi di salute cfr. punti 2) e 4) precedenti.

6) Figlio referente unico/condizioni

Nell'ipotesi di figlio referente unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità, la precedenza viene riconosciuta in presenza di tutte le seguenti condizioni:

- a) documentata impossibilità del coniuge del disabile - primo soggetto obbligato per legge - di provvedere all'assistenza per motivi oggettivi (valgono le precisazioni appena fatte a proposito delle ragioni oggettive di cui al punto 5);
- b) impossibilità, da parte di ciascun figlio di effettuare l'assistenza al genitore disabile in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive, tali da non consentire l'effettiva assistenza nel corso dell'anno scolastico. L'autodichiarazione rilasciata dagli altri figli non è necessaria laddove il figlio richiedente la precedenza in qualità di referente unico, sia anche l'unico figlio convivente con il genitore disabile.
- c) essere anche l'unico figlio che ha chiesto di fruire per l'intero anno scolastico in cui presenta la domanda di mobilità, dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l'assistenza ovvero del congedo straordinario ex art. 42 comma 5 del D.L.vo n. 151/2001.

Nel caso in cui il riconoscimento dei benefici ex art. 33, cc. 5 e 7 della L. 104/92 intervenga da parte della ASL dopo il 1° settembre dell'anno scolastico di riferimento (2012-13) sono valide anche le richieste di fruizione dei permessi prodotte dopo tale data, ma, comunque, entro il 9 aprile 2013; tale situazione va, inequivocabilmente, evidenziata nell'autocertificazione (cfr. nota 9 art. 7 C.C.N.I.).

L'autodichiarazione del referente unico che ha richiesto di fruire dei permessi per l'intero anno scolastico in corso, ovvero il congedo straordinario ex art. 42 D.L.vo 151/2001, e l'attività di assistenza con carattere di unicità dello stesso, così come le autodichiarazioni concernenti i predetti punti a) e b), da parte del coniuge del disabile o da parte degli altri figli, dovranno essere rese ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, così come modificato e integrato dall'art. 15 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dall'art. 15, comma 1 della legge n. 183 del 12 novembre 2011.

Al riguardo l'Ufficio IX si riserva di effettuare accertamenti a campione alla luce anche di quanto previsto dalla L. 183/2011.

7) Obbligo della Prima Preferenza per i richiedenti la precedenza ex L. 104/92 - docenti beneficiari punto V art. 7 CCNI.

Si ricorda che la precedenza viene riconosciuta limitatamente ai trasferimenti nell'ambito e per la provincia che comprende il comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile ed a condizione che venga espressa come 1^ PREFERENZA il predetto comune.

L'obbligo della preferenza relativa all'intero comune permane in ogni caso e cioè, sia se si intende richiedere il solo comune ove è domiciliato il soggetto disabile (la precedenza permane anche nel caso in cui, prima del predetto comune, siano indicate una o più istituzioni scolastiche comprese in esso) e sia quando vengano richiesti anche altri comuni. Pertanto, in mancanza dell'indicazione dell'intero comune ove risulti domiciliato il disabile come prima preferenza, la domanda di trasferimento sarà considerata come domanda volontaria senza diritto di precedenza.

In relazione all'autodichiarazione relativa all'elezione del domicilio dei familiari - da rendere da parte dei docenti beneficiari del punto V dell'art. 7 del CCNI con le modalità sopra evidenziate - si richiama la nota (2) dell'art. 4 dell'O.M. n. 9 del 13.03.2013 sulla mobilità: "Il domicilio

deve essere attestato con dichiarazione personale redatta ai sensi della normativa suddetta, nella quale l'interessato deve dichiarare che la decorrenza dell'elezione del domicilio è anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione all'albo dell'ufficio territorialmente competente dell'O.M. concernente la mobilità".

Al riguardo si chiarisce che dovrà essere stato effettuato il relativo adempimento anagrafico presso il comune di riferimento.

La particolare condizione fisica del disabile assistito dal personale di cui al punto V dell'art. 7 del CCNI deve avere carattere permanente; tale disposizione non si applica nel caso dei figli disabili di età inferiore ai diciotto anni;

8) Trasferimenti interprovinciali personale neo immesso in ruolo: applicazione art. 9, comma 21 della legge n. 106/2011 - deroghe

Nei trasferimenti interprovinciali è riconosciuta la precedenza al personale docente ed educativo di cui all'art. 7, comma 1, punti I), III) e V del C.C.N.I. sulla mobilità sottoscritto il giorno 11 marzo 2013.

Relativamente al predetto punto V dell'art. 7 del C.C.N.I. si fa presente che anche ai figli che assistono un genitore in situazione di gravità, che documentino il diritto alla precedenza ex legge 104/92, è consentito proporre domanda di trasferimento interprovinciale - in deroga al vincolo quinquennale di cui alla legge n. 106/2011 -, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 2 del citato C.C.N.I. sulla mobilità. Il medesimo personale, però, potrà usufruire della precedenza esclusivamente nelle operazioni di mobilità annuale, cfr. art. 7 - punto V.

Si evidenzia, ai fini della presentazione delle domande di mobilità e della formazione delle graduatorie dei soprannumerari, che il periodo di servizio pre-ruolo e di ruolo prestato nella scuola dell'Infanzia è valutabile per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado (ciò in deroga a quanto previsto dall'art. 485 del DPR 297/94 - vedi nota di quest'Ufficio prot. n. 4003/1 del 24.03.2009).

9) Personale docente soprannumerario conseguente al dimensionamento della rete scolastica - art. 20 C.C.N.I.

Si riportano, di seguito, le ipotesi di dimensionamento della rete scolastica adottate per l'anno scolastico 2013/14, distinte per grado di istruzione, ai fini della formulazione delle graduatorie per l'individuazione del personale docente soprannumerario secondo le disposizioni di cui agli articoli da 21 a 24 del C.C.N.I..

Si precisa, al riguardo, che il C.C.N.I. ha previsto all'art. 20, comma 3, che nelle formazione delle graduatorie di circolo o di istituto, conseguenti al dimensionamento della rete scolastica, si tiene conto delle precedenze comuni di cui all'art. 7 del medesimo C.C.N.I. solo ai fini dell'esclusione dalla graduatoria per l'individuazione dei perdenti posto - art. 7 comma 2 - e non anche ai fini della riassegnazione della titolarità nell'ambito del singolo dimensionamento.

#### SCUOLE PRIMARIE E SCUOLE DELL'INFANZIA

Si richiama integralmente quanto precisato nella circolare n.9 del 28.3.2013 di questo ufficio.

#### SCUOLE SECONDARIE di I GRADO

- Unificazione di due istituzioni scolastiche di uguale grado di istruzione funzionanti nello stesso comune (San Severo Petrarca+P.Pio): si realizza un unico organico ed i docenti titolari di tali istituzioni confluiscono in un'unica graduatoria per ogni singola classe di concorso e tipologia di sostegno (lett. A art. 20 C.C.N.I.);

- Succursali e/o corsi che a seguito del dimensionamento (sdoppiamento) sono confluite presso altre istituzioni scolastiche dello stesso comune -(S. Ferdinando di Puglia: Giov. 23°; Seconda scuola media): .....organici distinti e graduatoria unica per singola classe di concorso e tipologia di sostegno ai fini dell'esercizio di opzione ed eventuale individuazione docenti soprannumerari (lett. D art. 20 C.C.N.I.);

- Processi di dimensionamento di cui alla lett. E dell'art. 20 del C.C.N.I. per le istituzioni scolastiche dello stesso grado di istruzione ma ubicate in diverso comune (Zapponeta /Borgo Mezzanone): organici distinti e graduatorie distinte per classe di concorso e tipologia di sostegno.

### SCUOLE SECONDARIE di II GRADO

Non vi sono casi da gestire.

### PERSONALE ATA

Relativamente al dimensionamento delle scuole ed al trattamento del personale ATA in servizio si precisa che:

DSGA – MOBILITA' – ART. 47 :

I DSGA, titolari di scuole dimensionate coinvolte in un "singolo dimensionamento", prima delle operazioni di mobilità confluiscono in una graduatoria unica finalizzata all'individuazione del personale perdente posto e alla riassegnazione del restante personale alle scuole risultanti dal dimensionamento. Si definisce così l'insieme delle scuole che entrano in relazione tra loro nella fase del dimensionamento, sia se cedono che se acquisiscono istituti, sezioni o plessi.

RESTANTE PERSONALE ATA – MOBILITA' – ART. 48:

In caso di dimensionamento, anche tra scuole di diverso ordine e grado, il personale coinvolto in un "singolo dimensionamento", al fine dell'individuazione del soprannumero, confluisce in una graduatoria unica, distinta per profilo. La graduatoria unica viene compilata e pubblicata dai dirigenti scolastici delle scuole coinvolte, previa intesa tra di loro.

### Modalità di assegnazione :

1. Riassegnazione del personale che non ha perso posto, nel caso di disponibilità, alle scuole di titolarità dell'anno in corso;
2. Successivamente, il restante personale che non ha perso posto è assegnato, a domanda e in base alla graduatoria unica, all'istituto nel quale è confluita la scuola attuale di servizio, sui posti disponibili;
3. Assegnazione della titolarità al restante personale che non ha perso posto, in base alle preferenze espresse, e alla graduatoria unica, sui posti ancora disponibili nelle scuole risultanti dal singolo dimensionamento.

Il restante personale sarà individuato come perdente posto e invitato dall'UST a presentare domanda di trasferimento.

### Dimensionamento - art. 20 lett. F) del C.C.N.I.

Al personale trasferito d'ufficio, - che ha condizionato la domanda di trasferimento - titolare di scuole interessate dal dimensionamento della rete scolastica alla cessazione del funzionamento senza attribuzione delle relative classi ad altri istituti - è riconosciuto il diritto al rientro e al punteggio per continuità nella scuola, qualora richieda, nell'ottennio, il rientro nella

scuola o istituto di precedente titolarità in una scuola del comune di precedente titolarità, prescelta dagli interessati.

Disposizioni comuni: i docenti che hanno acquisito la titolarità nella nuova istituzione scolastica mediante le modalità contenute nell'art. 20 del C.C.N.I., hanno titolo a produrre domanda di trasferimento negli stessi termini previsti per i docenti perdenti posto.

10) Esclusione dalle graduatorie dei soprannumerari di circolo e di istituto.

**Ai fini dell'esclusione dalle graduatorie devono essere prese in considerazione, a prescindere dall'anno di acquisizione della titolarità nella scuola di riferimento (quindi anche se si è stati trasferiti dal 1<sup>^</sup> settembre 2012), le situazioni che vengono a verificarsi entro i termini di presentazione delle domande di trasferimento previsti dall'O.M., cioè entro il 9 aprile 2013, nei confronti dei soggetti beneficiari delle precedenza di cui ai punti I), III), V) e VII) dell'art. 7 del C.C.N.I. sulla mobilità dell'11 marzo 2013: cfr. artt. 21, c. 4 - 23, c. 3° e art. 7, c. 2 del C.C.N.I..**

Relativamente ai docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V dell'art. 7 del CCNI, è previsto che: "Qualora la scuola di titolarità sia in un comune diverso da quello dell'assistito (ma nella stessa provincia) l'esclusione dalla graduatoria interna per l'individuazione del perdente posto si applica solo a condizione che sia stata presentata, entro il 9 aprile 2013, domanda volontaria di trasferimento per l'intero comune di domicilio dell'assistito. Quanto sopra non si applica qualora la scuola di titolarità comprenda sedi (plessi, sezioni associate) ubicate nel comune di domicilio del familiare assistito".

Al riguardo si precisa che non sarà accolta la domanda di rinuncia prodotta dal personale escluso dalla graduatoria di istituto.

Per il personale ATA si applicano le disposizioni previste dagli artt. 47, 48 e 49 del citato C.C.N.I.

11) Formazione delle graduatorie dei soprannumerari di circolo e di istituto.

a) I docenti di ruolo entrati a far parte dell'organico dell'istituto con decorrenza dal primo settembre 2012 per mobilità a domanda volontaria devono essere individuati con precedenza rispetto ai docenti di ruolo entrati a far parte dell'organico di istituto dagli anni scolastici precedenti al 2012/13, ovvero dal precedente primo settembre 2012 per mobilità d'ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti in una delle preferenze espresse: cfr. artt. 21, c. 9° e 23, comma 11° del C.C.N.I. Il personale che risulti in possesso dei benefici di cui alla legge 104, SI RIBADISCE, E' ESCLUSO DALLA GRADUATORIA DEL PERSONALE DA INDIVIDUARE COME PERDENTE POSTO ANCHE SE E' STATO TRASFERITO NELLA SCUOLA A DECORRERE DAL 1<sup>^</sup> SETTEMBRE 2012.

b) L'individuazione dei docenti soprannumerari viene effettuata distintamente per tipo di posto in relazione ai rispettivi organici - normale/comune-lingua scuole primarie, sostegno - e per le attività di sostegno, considerata sempre la distinzione dei singoli organici, sarà effettuata, altrettanto distintamente, per ciascuna tipologia: psicofisici, udito, vista.

c) Al personale, trasferito d'ufficio o a domanda condizionata nell'ottennio, che risulti perdente posto nella scuola di attuale titolarità, è data facoltà, tenendo conto dell'ottennio di riferimento, di scegliere tra le due, la scuola verso la quale esercitare il diritto di rientro.

d) Il docente soprannumerario, che condiziona la domanda di trasferimento, può indicare nel modulo domanda anche preferenze relative a comuni diversi da quello di titolarità, purché esprima, comunque, tra le preferenze, anche il codice relativo all'intero comune di titolarità, prima dei codici relativi ad altri comuni. In caso contrario le preferenze relative ad altri comuni sono annullate, cfr. artt. 22 e 23 comma 7 del C.C.N.I..

*Per i docenti di scuola secondaria di II grado, che nella stessa domanda indicano sia preferenze provinciali che interprovinciali, il codice relativo all'intero comune di titolarità deve essere indicato necessariamente prima delle preferenze relative ad altri comuni; in caso contrario le preferenze provinciali relative ad altri comuni sono annullate, cfr. art. 24, c. 4 del C.C.N.I..*

*Il personale beneficiario delle precedenze di cui ai punti V e VII non inserito nella graduatoria d'istituto per l'identificazione dei perdenti posto, è tenuto a dichiarare, entro i 10 giorni antecedenti il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di trasferimento, il venir meno delle condizioni che hanno dato titolo all'esclusione da tale graduatoria*

*In tali casi il dirigente scolastico è tenuto a riformulare immediatamente la graduatoria di istituto e a notificare agli interessati e all'ufficio territorialmente competente le eventuali nuove posizioni di soprannumero.*

*I dirigenti scolastici, secondo quanto previsto dagli artt. 21 e 23 del C.C.N.I., improrogabilmente entro i 15 giorni successivi alla scadenza delle domande di trasferimento (23 aprile 2013), formuleranno e affiggeranno all'Albo le graduatorie di istituto o di circolo da utilizzare, con la definizione dell'organico di diritto per l'anno scolastico 2013-14, ai fini dell'eventuale individuazione di docenti in soprannumero. Solo in tale evenienza le graduatorie dei soprannumerari saranno inviate all'Ufficio Scolastico Territoriale unitamente alle domande dei docenti perdenti posto.*

*Per il personale ATA si applicano le disposizioni previste dagli artt. 47, 48 e 49 del citato C.C.N.I..*

*In particolare, si precisa che:*

*ai sensi dell'art. 48, comma 5 del CCNI, il personale A.T.A. perdente posto è da considerare in soprannumero, ai fini del trasferimento d'ufficio, nel seguente ordine:*

- personale entrato a far parte dell'organico dell'istituzione scolastica dal precedente 1 Settembre (1 Settembre 2012) per mobilità a domanda volontaria;*
- personale entrato a far parte dell'organico dell'istituzione scolastica, dagli anni scolastici precedenti al 1 settembre 2012, ovvero dal precedente 1 settembre per mobilità d'ufficio a domanda condizionata, anche se soddisfatti in una delle preferenze espresse.*

*Si invitano i Dirigenti Scolastici a tener conto delle precitate precisazioni, anche al fine di evitare comportamenti difformi tra istituzioni scolastiche, relativamente sia alla valutazione dei titoli per l'individuazione del personale soprannumerario che nelle modalità di individuazione del medesimo personale.*

**IL DIRIGENTE**  
*Giuseppe De Sabato*